Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 25 maggio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 maggio 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 128

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo.

Si comunica che in data 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. III della Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, sono entrati in vigore, in seguito alla Risoluzione MSC.70(69) adottata il 18 maggio 1998, gli emendamenti alla Convenzione sopracitata.

Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti in questione:

RISOLUZIONE MSC.70(69)
(adottata il 18 maggio 1998)

ADOZIONE DI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO MARITTIMO

IL COMITATO DELLA SICUREZZA MARITTIMA,

RICORDANDO l'articolo 28 b) della Convenzione recante creazione dell'Organizzazione Marittima Internazionale, attinente alle funzioni del Comitato,

RICORDANDO inoltre l'articolo III 2) f) della Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, di seguito denominata la Convenzione, relativo alle procedure di emendamento dell'Annesso alla Convenzione ad esclusione dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. e 3.1.3,

AVENDO ESAMINATO, nella sua sessantanovesima sessione, gli emendamenti alla Convenzione che erano stati proposti e diffusi in conformità all'articolo III 2) a) di questa convenzione,

1. ADOTTA, in conformità all'articolo III 2) c) della Convenzione, gli emendamenti alla Convenzione il cui testo figura all'annesso della presente risoluzione;

2. DECIDE, in conformità all'articolo III 2) f) della Convenzione che gli emendamenti saranno reputati accettati il 1 luglio 1999 a meno che, prima di questa data, oltre un terzo delle Parti non abbia notificato un'obiezione contro questi emendamenti;

3. INVITA le Parti alla Convenzione a rilevare che, in conformità all'articolo III 2 h) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 gennaio 2000 quando saranno stati accettati alle condizioni previste al paragrafo 2 precedente.

4. PREGA Il Segretario generale, in conformità all'articolo III 2) d) della Convenzione, di trasmettere copie certificate conformi della presente Risoluzione e del testo degli emendamenti che figurano nell'annesso, a tutte le Parti della Convenzione,

5. PREGA INOLTRE il Segretario generale di trasmettere copie della presente risoluzione e dei suoi annessi ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti della Convenzione.

ANNESSO

Emendamenti alla Convenzione Internazionale del 1979

sulla ricerca ed il salvataggio in mare

Conviene sostituire il testo attuale dell'Annesso della Convenzione, fatti salvi i paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 e 3.1.3, con il seguente testo:

"CAPITOLO 1

Termini e Definizioni

1.1. L'uso del presente dell' indicativo nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti è necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.2 L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le Parti, è raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.3. Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato :

1. " Ricerca". Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed è destinata a localizzare le persone in pericolo.

2. "Salvataggio". Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.

3. "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza , di comunicazione, di coordinamento nonché di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.

4." Area di ricerca e di salvataggio". Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.

5. " Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.

6. " Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili.

7. " Mezzo di ricerca e di salvataggio" Ogni risorsa mobile, comprese le unità di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un'operazione di ricerca e di salvataggio.

8. "Unità di ricerca e di salvataggio": unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

9. "Posto di allarme " : qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.
10. "Fase di emergenza": termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.
11. "Fase d'incertezza": situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno .
12. "Fase di allarme ": situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.
13. " Fase di pericolo " situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.
14. "Coordinatore sul posto" persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.
15. " Segretario generale " : Segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale

CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio

2.1.1. Le Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, e se del caso con l'Organizzazione, allo sviluppo dei servizi di ricerca e di salvataggio per garantire che sia fornita assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona è o sembra essere in pericolo in mare, le autorità responsabili di una Parte prendono con urgenza misure per accertarsi che l'assistenza richiesta è fornita.

2.1.2 Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di un servizio di ricerca e di salvataggio:

1. il quadro giuridico,
2. la designazione di un'autorità responsabile ;
3. l'organizzazione delle risorse disponibili;
4. i mezzi di comunicazione;
5. le funzioni di coordinamento e di utilizzazione;
6. i processi suscettibili di migliorare il servizio, fra i quali figurano la pianificazione, le relazioni di cooperazione nazionali ed internazionali e la formazione.

Le Parti applicano per quanto possibile, le norme minime e le direttive pertinenti stabilite dall'Organizzazione .

2.1.3 Per garantire che i mezzi di radiocomunicazione a terra sono adattati, che sono avviati gli allarmi di pericolo e che le operazioni sono correttamente coordinate al fine di consentire ai servizi di ricerca e di salvataggio in mare di svolgere le loro operazioni in modo efficace, le Parti vigilano a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, affinché sia stabilito un numero sufficiente di aree di ricerca e di salvataggio in ciascuna zona marittima, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2.1.4. e 2.1.5. Queste aree dovrebbe essere contigue e per quanto possibile non sconfinare reciprocamente.

2.1.6 Qualsiasi accordo sulle aree o sulle disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5. è registrato dalle Parti interessate o trascritto per iscritto sotto forma di piani accettati dalle Parti.

2.1.8 Quando prevedono di istituire aree di ricerca e di salvataggio marittimo ai sensi di un accordo, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.4, o di concludere un accordo sull'adozione di norme appropriate, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.5., le Parti dovrebbero adoperarsi per verificare, se del caso, che i loro servizi di ricerca e di salvataggio aeronautici e marittimi sono compatibili.

2.1.9 Le Parti che hanno accettato la responsabilità di fornire servizi di ricerca e di salvataggio in una determinata zona, fanno appello ad unità di ricerca e di salvataggio e ad altri mezzi disponibili per prestare assistenza ad una persona che è, o sembra essere in pericolo in mare.

2.1.11 Le Parti comunicano al Segretario generale informazioni sui loro servizi di ricerca e di salvataggio e d in particolare su:

1. l'autorità nazionale responsabile dei servizi di ricerca e di salvataggio marittimi;

2. l'ubicazione dei centri di coordinamento di salvataggio istituiti, o di altri centri i quali assicurano il coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio nell'area o nelle aree di ricerca e di salvataggio, e d i mezzi di comunicazione in queste aree;

3. i confini delle loro aree di ricerca e di salvataggio e la copertura fornita dai loro mezzi terrestri di comunicazioni di pericolo e di sicurezza; e

4. i principali tipi d'unità di ricerca e di salvataggio a loro disposizione.

Le Parti aggiornano in via prioritaria le informazioni fornite per indicare qualsiasi modifica rilevante. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute.

2.1.12 Il Segretario generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

2.2. Istituzione di servizi nazionali di ricerca e di salvataggio.

2.2.1 Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento e d il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.

2.2.2. Affinché le le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:

.1 controllano che i mezzi disponibili siano utilizzati in modo coordinato;

.2 istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonché la ricerca e lo sviluppo.

2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio

2.3.1 In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.2., le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilità, nonché i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.

2.3.2. Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.3.1. prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresì le disposizioni necessarie per comunicare con le persone in pericolo, con i mezzi di ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.

2.3.3 Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve e essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese.

2.4 Coordinamento con i servizi aeronautici

2.4.1 Le Parti provvedono ad assicurare il più stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i più efficaci possibili all'interno e al di sopra delle loro aree di ricerca e di salvataggio.

2.4.2 Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.

2.4.3 Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il più stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.

2.4.4 Le Parti controllano che le unità di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.

2.5 Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio

Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adattati in quanto unità di ricerca e di salvataggio.

2.6. Attrezzature delle unità di ricerca e di salvataggio

2.6.1. Ciascuna unità di ricerca e di salvataggio è dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.

2.6.2 La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE FRA STATI

3.1 Cooperazione fra gli Stati

3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero, ogni qualvolta ciò è necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini.

3.1.4. Le autorità responsabili delle Parti:

1. accusano immediatamente ricevuta di questa domanda; e

2. indicano non appena possibile, se del caso, le condizioni in cui la missione progettata può essere effettuata.

3.1.5. Le Parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini, accordi che specificano le condizioni di ammissione reciproca delle unità di ricerca e di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro mare territoriale o del loro territorio. Questi accordi dovrebbero altresì prevedere disposizioni volte ad accelerare l'ammissione di dette unità, evitando per quanto possibile ogni formalità.

3.1.6 Ogni Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio:

.1 a chiedere ad ogni altro centro di coordinamento del salvataggio, i soccorsi di cui possono aver bisogno (navi, aeromobili, personale e materiale ecc.);

.2 a concedere l'autorizzazione necessaria per consentire a tali navi, aeromobili, personale o materiale di penetrare nel suo mare territoriale o nel suo territorio o sorvolarli; e

.3 a fare i passi necessari presso i servizi competenti della dogana, dell'immigrazione, della sanità o altri, al fine di accelerare le formalità di ammissione.

3.1.7. Ogni Parte vigila acciocché i suoi centri di coordinamento forniscano a richiesta assistenza ad altri centri di coordinamento di salvataggio e mettano a loro disposizione navi, aeromobili, personale o materiale.

3.1.8. Le Parti dovrebbero concludere accordi con altri Stati, se del caso, per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento in materia di ricerca e di salvataggio. Le Parti abilitano la loro autorità responsabili a programmare, a livello dell'esecuzione delle operazioni, ed organizzare la cooperazione ed il coordinamento sopracitati con le autorità responsabili di altri Stati.

CAPITOLO 4

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1 Misure preliminari

4.1.1. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio deve disporre d'informazioni aggiornate nei settori d'interesse per le operazioni di ricerca e di salvataggio nella sua zona, in particolare per quanto riguarda i mezzi di ricerca e di salvataggio ed i mezzi di comunicazione disponibili.

4.1.2. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente informazioni concernenti la posizione, la rotta e la velocità delle navi che si trovano nella sua zona e che sono suscettibili di fornire assistenza alle persone, alle navi o ad altri ordigni in pericolo in mare, come pure il modo di procedere per contattarle. Queste informazioni dovrebbero sia essere custodite dal centro di coordinamento di salvataggio, sia essere facilmente disponibili ove necessario.

4.1.3. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio ha la disponibilità di piani operativi particolareggiati per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se del caso, questi piani sono elaborati in collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.

4.1.4. I centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio sono costantemente informati dello stato di disponibilità delle unità di ricerca e di salvataggio.

4.2 Informazioni relative ai casi di emergenza

4.2.1 Le Parti si accertano, a titolo individuale o in cooperazione con gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24 ore su 24, in modo rapido ed efficace, gli allarmi di pericolo emananti dal materiale utilizzato a questo fine nelle loro aree di ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme di pericolo:

.1 ritrasmette immediatamente questo allarme al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio appropriato e successivamente fornisce l'assistenza necessaria in materia di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;

.2 se ciò gli è possibile, accusa ricevuta dell'allarme.

4.2.2. Le Parti si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.

4.2.3. Ogni autorità o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al più presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.

4.2.4. I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformità al paragrafo 4.4., come pure la portata delle operazioni necessarie.

4.3. Inizio delle operazioni

Ogni unità di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se è in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si è verificato il caso di pericolo.

4.4 Fasi di emergenza

Per determinare con maggiore facilità le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:

.1 Fase d'incertezza:

.1.1 quando una persona è dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non è arrivata a destinazione; oppure

.1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.

.2 Fase di allarme

.2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, o quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure

.2.2 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.

.3 Fase di pericolo:

.3.1 quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure

.3.2 quando, in seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi volti a stabilire un contatto con una persona, una nave o altro congegno e le indagini più estese restano senza risultato, facendo ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure

.3.3 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficacia del funzionamento di una nave o altro congegno, in modo che sia verosimile un caso di pericolo.

4.5 Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio devono applicare durante le fasi d'emergenza.

4.5.1. Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di sicurezza di una persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase di allarme.

4.5.2. Quando la fase di allarme viene dichiarata, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, estende l'inchiesta iniziata per cercare di trovare la persona, la nave o altro congegno disperso, avvisa i competenti servizi di ricerca e di salvataggio e dà inizio ai provvedimenti necessari in funzione delle circostanze dei singoli casi.

4.5.3. Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, procede secondo le modalità stabilite nei suoi piani operativi, come previsto al paragrafo 4.1.

4.5.4. Inizio delle operazioni di ricerca e di salvataggio nel caso di un oggetto di cui sia sconosciuta la posizione.

Nel caso di una fase di emergenza dichiarata riguardo ad un oggetto di cui la posizione sia sconosciuta, sono applicabili le seguenti disposizioni:

.1 quando la fase di emergenza sussiste, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio deve, a meno che sappia che altri centri prendono i provvedimenti del caso, incaricarsi di far scattare le misure necessarie e conferire con gli altri centri al fine di designare un centro che si assuma la responsabilità delle operazioni;

.2 salvo diversa decisione adottata di comune accordo dai centri interessati, il centro così designato diventa il centro responsabile della zona in cui si trovava l'oggetto ricercato secondo l'ultima posizione segnalata; e

.3 dopo l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del caso, gli altri centri di tutte le circostanze del caso di emergenza e dell'andamento della situazione.

4.5.5. Informazioni relative alle persone, navi o altri congegni che sono oggetto della fase di emergenza.

Qualora sia possibile, il centro di coordinamento del salvataggio o il centro secondario di salvataggio responsabile delle operazioni di ricerca e di salvataggio trasmette alla persona, alla nave o altro congegno oggetto della fase d'emergenza, le informazioni relative alle operazioni di ricerca e di salvataggio che il centro in questione ha fatto scattare.

4.6 Coordinamento delle operazioni nel caso in cui almeno due Parti siano interessate

Nel caso di operazioni di ricerca e di salvataggio che fanno intervenire più di una Parte, ciascuna Parte prende i provvedimenti appropriati, in conformità ai piani operativi menzionati al paragrafo 4.1, qualora il centro di coordinamento di salvataggio di detta zona glielo richieda.

4.7 Coordinamento sul posto delle attività di ricerca e di salvataggio

4.7.1. Le attività delle unità di ricerca e di salvataggio e degli altri mezzi che partecipano alle operazioni di ricerca e di salvataggio sono coordinate "in loco" in modo da ottenere i risultati più efficaci.

4.7.2 Quando più mezzi si apprestano ad intraprendere le operazioni di ricerca e di salvataggio ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio lo ritiene necessario, dovrà essere designata al più presto la persona più capace, in quanto coordinatore "in loco", e preferibilmente prima dell'arrivo dei mezzi nella zona di operazioni stabilita. Responsabilità precise sono affidate al coordinatore "in loco", in considerazione delle competenze che risulta possedere e dei bisogni operativi.

4.7.3. Se non vi è un centro di coordinamento di salvataggio responsabile o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento di salvataggio responsabile non è in grado di coordinare la missione di ricerca e di salvataggio, i mezzi che partecipano dovrebbero designare di comune accordo un coordinatore sul posto.

4.8 Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio

4.8.1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando ciò é praticamente possibile, fino a quando non vi siano più ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.

4.8.2. Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui bisogna porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se nessun centro partecipa al coordinamento delle operazioni, la decisione spetta al cooordinatore sul posto.

4.8.3. Quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio ritiene sulla base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito o che l'emergenza non sussiste più, esso pone fine all'operazione di ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che stati allertati o avvisati.

4.8.4. Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro può interrompere provvisoriamente le attività "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustifichino.

CAPITOLO 5

SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI

5.1 Generalità

5.1.1 Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora ciò sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.2 Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione . Le Parti dovrebbero altresì determinare se gli attuali sistemi di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia più necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave può fornire assistenza nel quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinché, in caso di pericolo, si possa:

.1 ridurre l'intervallo tra il momento in cui si è perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio

.2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;

.3 delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;

.4 prestare più facilmente cure o consigli medici urgenti.

5.2 **Caratteristiche operative**

5.2.1 I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:

.1 fornitura di informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di determinare la posizione attuale e futura delle navi partecipanti;

.2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;

.3 ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;

.4 semplicità di redazione e d'impiego;

.5 utilizzazione, per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse a livello internazionale.

5.3 Tipi di resoconti

5.3.1 Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti tipi di resoconti di navi, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione:

.1 Piano di rotta;

.2 Resoconto di posizione; e

.3 Resoconto finale.

5.4 Utilizzazione dei sistemi

5.4.1 Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare la loro posizione quando attraversano zone nelle quali sono stati presi dei provvedimenti per raccogliere dati sulla posizione delle navi ai fini della ricerca e del salvataggio.

5.4.2. Le Parti che raccolgono dati sulla posizione delle navi dovrebbero per quanto possibile comunicarli agli altri Stati che ne fanno loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio."

RESOLUTION MSC.70(69)
(adopted on 18 May 1998)

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING FURTHER article III(2)(f) of the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, hereinafter referred to as "the Convention", concerning the procedures for amending the Annex to the Convention, other than the provisions of paragraphs 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 or 3.1.3 thereof,

HAVING CONSIDERED, at its sixty-ninth session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article III(2)(a) thereof,

1. ADOPTS, in accordance with article III(2)(c) of the Convention, amendments to the Convention, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article III(2)(f) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 1999, unless, prior to that date, more than one third of the Parties, have notified their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to the Convention to note that, in accordance with article III(2)(h) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2000 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article III(2)(d) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the Convention;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979

The existing text of the Annex to the Convention, except paragraphs 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 and 3.1.3 is replaced by the following:

"CHAPTER 1

TERMS AND DEFINITIONS

1.1 "Shall" is used in the Annex to indicate a provision, the uniform application of which by all Parties is required in the interest of safety of life at sea.

1.2 "Should" is used in the Annex to indicate a provision, the uniform application of which by all Parties is recommended in the interest of safety of life at sea.

1.3 The terms listed below are used in the Annex with the following meanings:

.1 "Search". An operation, normally co-ordinated by a rescue co-ordination centre or rescue sub-centre, using available personnel and facilities to locate persons in distress;

.2 "Rescue". An operation to retrieve persons in distress, provide for their initial medical or other needs, and deliver them to a place of safety;

.3 "Search and rescue service". The performance of distress monitoring, communication, co-ordination and search and rescue functions, including provision of medical advice, initial medical assistance, or medical evacuation, through the use of public and private resources including co-operating aircraft, vessels and other craft and installations;

.4 "Search and rescue region". An area of defined dimensions associated with a rescue co-ordination centre within which search and rescue services are provided;

.5 "Rescue co-ordination centre". A unit responsible for promoting efficient organization of search and rescue services and for co-ordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region;

.6 "Rescue sub-centre". A unit subordinate to a rescue co-ordination centre established to complement the latter according to particular provisions of the responsible authorities;

.7 "Search and Rescue facility". Any mobile resource, including designated search and rescue units, used to conduct search and rescue operations;

.8 "Search and rescue unit". A unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations;

.9 "Alerting post". Any facility intended to serve as an intermediary between a person reporting an emergency and a rescue co-ordination centre or rescue sub-centre;

.10 "Emergency phase". A generic term meaning, as the case may be, uncertainty phase, alert phase or distress phase;

.11 "Uncertainty phase". A situation wherein uncertainty exists as to the safety of a person, a vessel or other craft;

.12 "Alert phase". A situation wherein apprehension exists as to the safety of a person, a vessel or other craft;

.13 "Distress phase". A situation wherein there is a reasonable certainty that a person, a vessel or other craft is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance;

.14 "On-scene co-ordinator". A person designated to co-ordinate search and rescue operations within a specified area;

.15 "Secretary-General". The Secretary-General of the International Maritime Organization.

CHAPTER 2

ORGANIZATION AND CO-ORDINATION

2.1 Arrangements for provision and co-ordination of search and rescue services

2.1.1 Parties shall, as they are able to do so individually or in co-operation with other States and, as appropriate, with the Organization, participate in the development of search and rescue services to ensure that assistance is rendered to any person in distress at sea. On receiving information that any person is, or appears to be, in distress at sea, the responsible authorities of a Party shall take urgent steps to ensure that the necessary assistance is provided.

2.1.2 Parties shall, either individually or, if appropriate, in co-operation with other States, establish the following basic elements of a search and rescue service:

.1 legal framework;

.2 assignment of a responsible authority;

.3 organisation of available resources;

.4 communication facilities;

.5 co-ordination and operational functions; and

.6 processes to improve the service including planning, domestic and international co-operative relationships and training.

Parties shall, as far as practicable, follow relevant minimum standards and guidelines developed by the Organization.

2.1.3 To help ensure the provision of adequate shore-based communication infrastructure, efficient distress alert routeing, and proper operational co-ordination to effectively support search and rescue services, Parties shall, individually or in co-operation with other States, ensure that sufficient search and rescue regions are established within each sea area in accordance with paragraphs 2.1.4 and 2.1.5. Such regions should be contiguous and, as far as practicable, not overlap.

2.1.6 Agreement on the regions or arrangements referred to in paragraphs 2.1.4 and 2.1.5 shall be recorded by the Parties concerned, or in written plans accepted by the Parties.

2.1.8 Parties should seek to promote consistency, where applicable, between their maritime and aeronautical search and rescue services while considering the establishment of maritime search and rescue regions which shall be established by agreement in accordance with paragraph 2.1.4 or the reaching of agreement upon appropriate arrangements in accordance with paragraph 2.1.5.

2.1.9 Parties having accepted responsibility to provide search and rescue services for a specified area shall use search and rescue units and other available facilities for providing assistance to a person who is, or appears to be, in distress at sea.

2.1.11 Parties shall forward to the Secretary-General information on their search and rescue service, including the:

.1 national authority responsible for the maritime search and rescue services;

.2 location of the established rescue co-ordination centres or other centres providing search and rescue co-ordination, for the search and rescue region or regions and communications therein;

.3 limits of their search and rescue region or regions and the coverage provided by their shore based distress and safety communication facilities; and

.4 principal types of available search and rescue units.

Parties shall with priority, update the information provided with respect to any alterations of importance. The Secretary-General shall transmit to all Parties the information received.

2.1.12 The Secretary-General shall notify all Parties of the agreements or arrangements referred to in paragraphs 2.1.4 and 2.1.5.

2.2 Development of national search and rescue services

2.2.1 Parties shall establish appropriate national procedures for overall development, co-ordination, and improvement of search and rescue services.

2.2.2 To support efficient search and rescue operations, Parties shall:

.1 ensure the co-ordinated use of available facilities; and

.2 establish close co-operation between services and organizations which may contribute to improve the search and rescue service in areas such as operations, planning, training, exercises and research and development.

2.3 Establishment of rescue co-ordination centres and rescue sub-centres

2.3.1 To meet the requirements of paragraph 2.2, Parties shall individually or in co-operation with other States establish rescue co-ordination centres for their search and rescue services and such rescue sub-centres as they consider appropriate.

2.3.2 Each rescue co-ordination centre and rescue sub-centre, established in accordance with paragraph 2.3.1, shall arrange for the receipt of distress alerts originating from within its search and rescue region. Every such centre shall also arrange for communications with persons in distress, with search and rescue facilities, and with other rescue co-ordination centres or rescue sub-centres.

2.3.3 Each rescue co-ordination centre shall be operational on a 24-hour basis and be constantly staffed by trained personnel having a working knowledge of the English language.

2.4 Co-ordination with aeronautical services

2.4.1 Parties shall ensure the closest practicable co-ordination between maritime and aeronautical services so as to provide for the most effective and efficient search and rescue services in and over their search and rescue regions.

2.4.2 Whenever practicable, each Party should establish joint rescue co-ordination centres and rescue sub-centres to serve both maritime and aeronautical purposes.

2.4.3 Whenever separate maritime and aeronautical rescue co-ordination centres or rescue sub-centres are established to serve the same area, the Party concerned shall ensure the closest practicable co-ordination between the centres or sub-centres.

2.4.4 Parties shall ensure as far as is possible the use of common procedures by search and rescue units established for maritime purposes and those established for aeronautical purposes.

2.5 Designation of search and rescue facilities

Parties shall identify all facilities able to participate in search and rescue operations, and may designate suitable facilities as search and rescue units.

2.6 Equipment of search and rescue units

2.6.1 Each search and rescue unit shall be provided with equipment appropriate to its task.

2.6.2 Containers and packages containing survival equipment for dropping to survivors should have the general nature of their contents indicated by markings in accordance with standards adopted by the Organization.

CHAPTER 3

CO-OPERATION BETWEEN STATES

3.1 Co-operation between States

3.1.1 Parties shall co-ordinate their search and rescue organizations and should, whenever necessary, co-ordinate search and rescue operations with those of neighbouring States.

3.1.4 The responsible authorities of Parties shall:

.1 immediately acknowledge the receipt of such a request; and

.2 as soon as possible indicate the conditions, if any, under which the projected mission may be undertaken.

3.1.5 Parties should enter into agreements with neighbouring States setting forth the conditions for entry of each other's search and rescue units into or over their respective territorial sea or territory. These agreements should also provide for expediting entry of such units with the least possible formalities.

3.1.6 Each Party should authorize its rescue co-ordination centres:

.1 to request from other rescue co-ordination centres such assistance, including vessels, aircraft, personnel or equipment, as may be needed;

.2 to grant any necessary permission for the entry of such vessels, aircraft, personnel or equipment into or over its territorial sea or territory; and

.3 to make the necessary arrangements with the appropriate customs, immigration, health or other authorities with a view to expediting such entry.

3.1.7 Each Party shall ensure that its rescue co-ordination centres provide, when requested, assistance to other rescue co-ordination centres, including assistance in the form of vessels, aircraft, personnel or equipment.

3.1.8 Parties should enter into agreements with other States, where appropriate, to strengthen search and rescue co-operation and co-ordination. Parties shall authorize their responsible authority to make operational plans and arrangements for search and rescue co-operation and co-ordination with responsible authorities of other States.

CHAPTER 4

OPERATING PROCEDURES

4.1 Preparatory measures

4.1.1 Each rescue co-ordination centre and rescue sub-centre shall have available up-to-date information especially concerning search and rescue facilities and available communications relevant to search and rescue operations in its area.

4.1.2 Each rescue co-ordination centre and rescue sub-centre should have ready access to information regarding the position, course, and speed of vessels within its area which may be able to provide assistance to persons, vessels or other craft in distress at sea, and regarding how to contact them. This information should either be kept in the rescue co-ordination centre, or be readily obtainable when necessary.

4.1.3 Each rescue co-ordination centre and rescue sub-centre shall have detailed plans of operation for the conduct of search and rescue operations. Where appropriate, these plans shall be developed jointly with the representatives of those who may assist in providing, or who may benefit from, the search and rescue services.

4.1.4 Rescue co-ordination centres or sub-centres shall be kept informed of the state of preparedness of search and rescue units.

4.2 Information concerning emergencies

4.2.1 Parties, either individually or in co-operation with other States shall ensure that they are capable on a 24-hour basis of promptly and reliably receiving distress alerts from equipment used for this purpose within their search and rescue regions. Any alerting post receiving a distress alert shall:

.1 immediately relay the alert to the appropriate rescue co-ordination centre or sub-centre, and then assist with search and rescue communications as appropriate; and

.2 if practicable acknowledge the alert.

4.2.2 Parties shall, where appropriate, ensure that effective arrangements are in place for the registration of communication equipment and for responding to emergencies, to enable any rescue co-ordination centre or sub-centre to access pertinent registration information quickly.

4.2.3 Any authority or element of the search and rescue service having reason to believe that a person, a vessel or other craft is in a state of emergency shall forward as soon as possible all available information to the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre concerned.

4.2.4 Rescue co-ordination centres and rescue sub-centres shall, immediately upon receipt of information concerning a person, a vessel, or other craft in a state of emergency, evaluate such information and determine the phase of emergency in accordance with paragraph 4.4, and the extent of operations required.

4.3 Initial action

Any search and rescue unit receiving information of a distress incident shall initially take immediate action if in the position to assist and shall, in any case without delay, notify the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre in whose area the incident has occurred.

4.4 Emergency phases

To assist in determining the appropriate operating procedures, the following emergency phases shall be distinguished by the rescue co-ordination centre or sub-centre concerned:

.1 Uncertainty phase:

.1.1 when a person has been reported as missing, or a vessel or other craft is overdue; or

.1.2 when a person, a vessel or other craft has failed to make an expected position or safety report.

.2 Alert phase:

.2.1 when, following the uncertainty phase, attempts to establish contact with a person, a vessel or other craft have failed and inquiries addressed to other appropriate sources have been unsuccessful; or

.2.2 when information has been received indicating that the operating efficiency of a vessel or other craft is impaired, but not to the extent that a distress situation is likely.

.3 Distress phase:

.3.1 when positive information is received that a person, a vessel or other craft is in danger and in need of immediate assistance; or

.3.2 when, following the alert phase, further unsuccessful attempts to establish contact with a person, a vessel or other craft and more widespread unsuccessful inquiries point to the probability that a distress situation exists; or

.3.3 when information is received which indicates that the operating efficiency of a vessel or other craft has been impaired to the extent that a distress situation is likely.

4.5 Procedures to be followed by rescue co-ordination centres and rescue sub-centres during emergency phases .

4.5.1 Upon the declaration of the uncertainty phase, the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre, as appropriate, shall initiate inquiries to determine the safety of a person, a vessel or other craft, or shall declare the alert phase.

4.5.2 Upon the declaration of the alert phase, the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre, as appropriate, shall extend the inquiries for the missing person, vessel or other craft, alert appropriate search and rescue services and initiate such action, as is necessary in the light of the circumstances of the particular case.

4.5.3 Upon the declaration of the distress phase, the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre, as appropriate, shall proceed as prescribed in its plans of operation, as required by paragraph 4.1.

4.5.4 Initiation of search and rescue operations when the position of the search object is unknown.

In the event of an emergency phase being declared for a search object whose position is unknown, the following shall apply:

.1 when an emergency phase exists, a rescue co-ordination centre or rescue sub-centre shall, unless it is aware that other centres are taking action, assume responsibility for initiating suitable action and confer with other centres with the objective of designating one centre to assume responsibility;

.2 unless otherwise decided by agreement between the centres concerned, the centre to be designated shall be the centre responsible for the area in which the search object was according to its last reported position; and

.3 after the declaration of the distress phase, the centre co-ordinating the search and rescue operations shall, as appropriate, inform other centres of all the circumstances of the emergency and of all subsequent developments.

4.5.5 Passing information to persons, vessels, or other craft for which an emergency phase has been declared

Whenever possible, the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre responsible for search and rescue operations shall forward to the person, a vessel or other craft for which an emergency phase has been declared, information on the search and rescue operations it has initiated.

4.6 Co-ordination when two or more Parties are involved

For search and rescue operations involving more than one Party, each Party shall take appropriate action in accordance with the plans of operation referred to in paragraph 4.1 when so requested by the rescue co-ordination centre of the region.

4.7 On-scene co-ordination of search and rescue activities

4.7.1 The activities of search and rescue units and other facilities engaged in search and rescue operations shall be co-ordinated on-scene to ensure the most effective results.

4.7.2 When multiple facilities are about to engage in search and rescue operations, and the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre considers it necessary, the most capable person should be designated as on-scene co-ordinator as early as practicable and preferably before the facilities arrive within

the specified area of operation. Specific responsibilities shall be assigned to the on-scene co-ordinator taking into account the apparent capabilities of the on-scene co-ordinator and operational requirements.

4.7.3 If there is no responsible rescue co-ordination centre or, for any reason, the responsible rescue co-ordination centre is unable to co-ordinate the search and rescue mission, the facilities involved should designate an on-scene co-ordinator by mutual agreement.

4.8 **Termination and suspension of search and rescue operations**

4.8.1 Search and rescue operations shall continue, when practicable, until all reasonable hope of rescuing survivors has passed.

4.8.2 The responsible rescue co-ordination center or rescue sub-center concerned shall normally decide when to discontinue search and rescue operations. If no such centre is involved in co-ordinating the operations, the on-scene co-ordinator may take this decision.

4.8.3 When a rescue co-ordination center or rescue sub-centre considers, on the basis of reliable information that a search and rescue operation has been successful, or that the emergency no longer exists, it shall terminate the search and rescue operation and promptly so inform any authority, facility or service which has been activated or notified.

4.8.4 If a search and rescue operation on-scene becomes impracticable and the rescue co-ordination centre or rescue sub-centre concludes that survivors might still be alive, the centre may temporarily suspend the on-scene activities pending further developments, and shall promptly so inform any authority, facility or service which has been activated or notified. Information subsequently received shall be evaluated and search and rescue operations resumed when justified on the basis of such information.

CHAPTER 5

SHIP REPORTING SYSTEMS

5.1 **General**

5.1.1 Ship reporting systems may be established either individually by Parties or in co-operation with other States, where this is considered necessary, to facilitate search and rescue operations.

5.1.2 Parties contemplating the institution of a ship reporting system should take account of the relevant recommendations of the Organization. Parties should also consider whether existing reporting systems or other sources of ship position data can provide adequate information for the region, and seek to minimize unnecessary additional reports by ships, or the need for rescue co-ordination centres to check with multiple reporting systems to determine availability of ships to assist with search and rescue operations.

5.1.3 The ship reporting system should provide up-to-date information on the movements of vessels in order, in the event of a distress incident, to:

.1 reduce the interval between the loss of contact with a vessel and the initiation of search and rescue operations in cases where no distress signal has been received;

.2 permit rapid identification of vessels which may be called upon to provide assistance;

.3 permit delineation of a search area of limited size in case the position of a person, a vessel or other craft in distress is unknown or uncertain; and

.4 facilitate the provision of urgent medical assistance or advice.

5.2 **Operational requirements**

5.2.1 **Ship reporting systems** should satisfy the following requirements:

.1 provision of information, including sailing plans and position reports, which would make it possible to determine the current and future positions of participating vessels;

.2 maintenance of a shipping plot;

.3 receipt of reports at appropriate intervals from participating vessels;

.4 simplicity in system design and operation; and

.5 use of internationally agreed standard ship reporting format and procedures.

5.3 **Types of reports**

5.3.1 A ship reporting system should incorporate the following types of ship reports in accordance with the recommendations of the Organization:

.1 Sailing plan;

.2 Position report; and

.3 Final report.

5.4 **Use of systems**

5.4.1 Parties should encourage all vessels to report their position when travelling in areas where arrangements have been made to collect information on positions for search and rescue purposes.

5.4.2 Parties recording information on the position of vessels should disseminate, so far as practicable, such information to other States when so requested for search and rescue purposes."

RÉSOLUTION MSC.70(69)
(adoptée le 18 mai 1998)

ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

RAPPELANT EN OUTRE l'article III 2) f) de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, ci-après dénommée "la Convention", relatif aux procédures d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 et 3.1.3,

AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-neuvième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article III 2) a) de cette convention,

1. ADOPTE, conformément à l'article III 2) c) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure dans l'annexe de la présente résolution;

2. DÉCIDE, conformément à l'article III 2) f) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1999 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre ces amendements;

3. INVITE les Parties à la Convention à noter que, conformément à l'article III 2) h) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2000 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus;

4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article III 2) d) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant dans l'Annexe à toutes les Parties à la Convention;

5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention.

01A5029

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11